


**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia

## **Regolamento per la disciplina delle donazioni di beni mobili**



## INDICE

	Premessa	Pag.	3
Art.1	Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art.2	Definizioni	Pag.	3
Art.3	Ambito di applicazione	Pag.	3
Art.4	Donazione di modico valore	Pag.	3
Art.5	Principi generali	Pag.	4
Art.6	Proposta di donazione	Pag.	5
Art.7	Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione	Pag.	5
Art.8	Verifica dei requisiti del donante	Pag.	6
Art.9	Procedimento per l'accettazione della donazione	Pag.	6
Art.10	Conclusione del procedimento	Pag.	6
Art. 11	Consegna del bene mobile donato	Pag.	7
Art.12	Capacità di Donare	Pag.	7
Art.13	Privacy	Pag.	7
Art.14	Validità	Pag.	8
Art.15	Riferimenti normativi	Pag.	8
Art.16	Allegati	Pag.	9 -

## PREMESSA

Per raggiungere i propri fini istituzionali l'ASP PAVIA può avvalersi di donazioni, ovvero atti di generosità compiuti da persone fisiche e giuridiche dai quali non conseguono benefici diretti o indiretti per il donante.

## Art.1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Fermo quanto disposto dal codice civile -Titolo V art. 769 e seguenti, il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti a donazioni in conformità ai principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A..

Vanno intesi atti di liberalità quegli atti che, fondati semplicemente sullo spirito di generosità (privi, pertanto di qualsivoglia beneficio economico per il donante, e comunque senza previsione di alcun corrispettivo anche in termini di servizi) determinano un arricchimento patrimoniale dell'ASP.

Fanno eccezione quegli atti che per natura del soggetto donante, circostanze di tempo, di luogo e di eccezionalità comprovata non si possano collocare nelle ipotesi o disciplinare come da presente regolamento. Anche in questo caso dovranno però essere svolte le migliori possibili verifiche a tutela dell'Ente della sua immagine.

## Art. 2: DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- donazione: "il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione" (art. 769 c.c.);
- donazioni di modico valore: la donazione che ha per oggetto beni mobili, valida anche se manca l'atto pubblico (art. 783 c.c.);
- donante/erogante: il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione e per donare ex art. 774 del c.c., che intende conferire un bene all'Asp;
- donatario/erogatario: il soggetto che riceve la donazione/erogazione liberale, ASP PAVIA.

## Art. 3: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a tutte le articolazioni della ASP PAVIA e disciplina la procedura di donazione di beni mobili in una delle seguenti forme:

- donazioni di beni
- apparecchiature, arredi, materiali di consumo e qualunque altro bene non rientrante nelle successive categorie
- donazioni/erogazioni in denaro
- donazione di denaro finalizzate a particolari destinazioni (acquisti di beni o servizi);
- donazioni non finalizzate;
- donazioni di servizi o consulenze;
- donazioni di abbonamenti a riviste, pubblicazioni.

#### Art. 4: DONAZIONE DI MODICO VALORE

1. Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del cod. civ. e sono valide a tutti gli effetti.

Il concetto di modico valore non può essere definito in modo assoluto, dovendosi prendere in considerazione non solo l'obiettivo valore della cosa, ma anche il rapporto esistente tra esso e la consistenza del patrimonio del donante.

2. Fuori dai casi definiti di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità ai sensi dell'art. 782 c.c. "La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione non è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione."

3. Si definiscono comunque, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni: di importo - singolarmente - non superiore ad €25.000,00 (venticinquemila/00) se proposte da persone fisiche;

per importi superiori a € 25.000 (venticinquemila/00) ma inferiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00) se proposte da persona giuridica, onlus, associazioni, cooperative e simili;

di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00);) e sino ad € 100.000 (centomila/00) qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie e/o nel caso in cui la somma derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti.

5. L'ASP PAVIA si riserva di far stimare da consulente di propria fiducia il valore della donazione ai fini di cui al presente articolo.

#### Art. 5: PRINCIPI GENERALI

1. Il Destinatario della donazione è ASP PAVIA, non le singole articolazioni organizzative aziendali.

2. Il procedimento amministrativo di donazione si conclude con atto amministrativo di accoglimento o rifiuto della donazione stessa.

3. L' ASP può accettare donazioni a seguito di una valutazione, rispondente ai seguenti criteri:

- finalità lecita della donazione;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Ente;
- sostenibilità degli effetti della donazione sia in termini economici che organizzativi;
- necessità e congruità dell'oggetto nel caso di donazioni di beni e di strumentazione;
- sostenibilità per l'ASP degli oneri derivanti dai costi di manutenzione, di installazione e di altri servizi rispetto all'entità della donazione stessa;
- congruenza con gli strumenti di programmazione aziendale approvati nella definizione del piano investimenti, tutelando in questo modo le priorità emerse nella stesura del documento di

- programmazione e mantenendo inalterato il "modus operandi" relativo all'acquisizione dei beni.
4. Il procedimento di accettazione delle donazioni dovrà concludersi entro 90 giorni per le donazioni di beni e 60 giorni per le donazioni di denaro dalla data di arrivo della richiesta scritta e/o del bonifico bancario;
  5. L'ASP si riserva di rifiutare e di motivare, per iscritto, qualsiasi donazione qualora non rispondente ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo e comunque nei seguenti nei casi in cui la donazione:
    - vada contro l'etica o che possa creare una lesione dell'immagine dell'ASP anche in rapporto alla persona del donante ;
    - implichi un conflitto di interessi tra l'ASP e il donatario, anche potenziale;
    - costituisca un vincolo in ordine all'acquisto di beni o, nel caso di attrezzature, all'esborso di denaro per servizi (contratti di manutenzione) o beni accessori (materiale di consumo prodotto in esclusiva) anche negli anni successivi con aggravio di spese connesse.

#### Art. 6: PROPOSTA DI DONAZIONE

La proposta di donazione, che segnala la disponibilità a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro, è costituita da una comunicazione formale del Soggetto Donante indirizzata al Direttore Generale.

Nella proposta di donazione sono dichiarati:

- 1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- 2) l'eventuale richiesta di mantenere riservata l'identità del donante;
- 3) la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);
- 4) l'eventuale articolazione organizzativa cui il proponente intende destinare il denaro o il bene mobile, nel rispetto di quanto definito dal precedente articolo 3;
- 5) l'oggetto della donazione (denaro/beni mobili):
  - qualora l'importo è < 5.000,00 € mediante l'all.to 1;
  - qualora l'importo è > 5.000,00 € mediante l'all.to 1/b;
  - qualora si tratti di un bene mobile (all.to 2a/2b):
- 6) il requisito di bene nuovo o non nuovo e nel caso lo stato d'uso;
- 7) il tipo, la marca, il modello, il produttore, il valore economico (IVA inclusa), i dati del fornitore se diversi dal donatore, allegando le dichiarazioni e le attestazioni comprovanti le conformità del bene alle direttive comunitarie di riferimento e la documentazione relativa alla garanzia ed assistenza tecnica;
- 8) per i casi di cui alla lettera e, punto l - 2 e 3, l'assenza di conflitto di interessi (all.to 3);
- 9) per donazioni di cui alla lettera e, p.1, si considera proposta di donazione il bonifico bancario predisposto mediante versamento sul c.c. intestato ad Asp PAVIA, Banca ..... Filiale di .....: Codice Iban bancario: IT....., purché dalla distinta di bonifico risultino chiari ed inequivocabili gli elementi (nome cognome), (volontà di donare), (specificare eventualmente a

quale UOC/Reparto/Servizio destinarla), nonché l'indicazione della seguente causale: donazione a favore Asp Pavia (specificare eventualmente a quale UOC/Reparto/Servizio destinarla).

Alla proposta di donazione deve esser qualora possibile allegato un documento d'identità in corso di validità.

#### Art.7: PRESUPPOSTI PER L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE

Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti elementi essenziali:

- il bene mobile ovvero l'impiego del denaro è strumentale all'attività istituzionale della struttura cui è destinato;
- se il proponente è un imprenditore:
  - a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a parteciparvi, qualora la proposta sia presentata durante un procedimento contrattuale;
  - b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva intenda donare anche tali beni o che la proposta di donazione sia formulata successivamente all'acquisto dei beni da parte dell'Asp;
- qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
- qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Asp;
- nessun onere a carico dell'Asp, salvo lo stesso sia espressamente accettato dall'Asp.

#### Art. 8: VERIFICA REQUISITI DEL DONANTE

L'Asp si riserva la facoltà di accertare nei confronti del donante la sussistenza delle condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l'Asp può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati requisiti soggettivi, di natura morale e di capacità economica e finanziaria, in capo al soggetto che intende donare, con la conseguenza che potrà procedersi all'atto di donazione solo se i soggetti sono ritenuti idonei perché in possesso di tali requisiti.

#### Art. 9: PROCEDIMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE

1. La proposta di donazione di cui all'art. 6 è acquisita all'Ufficio Protocollo di questa Asp e da quest'ultimo trasmessa agli uffici della Direzione Generale che:
  - a. verifica la completezza della proposta di donazione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento. Se una o più di esse sono mancanti, invita il proponente

- ad integrare la proposta;
  - b. verifica la capacità di donare del soggetto proponente secondo quanto disposto dal Codice Civile;
  - c. provvede ad acquisire il visto del Direttore Generale;
  - d. provvede ad acquisire i pareri di competenza necessari per l'istruttoria e, in particolare, i pareri:
    - del Responsabile della Struttura alla quale il bene è destinato (all.to 4);
    - dei Servizi competenti per il parere tecnico (all.to 5);
    - della Direzione Generale per la compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Asp.
2. I predetti pareri sono resi per iscritto su apposito modulo e verranno e costituiranno parte integrante del fascicolo istruttorio.
3. L'accettazione della donazione è approvata con:
- Determinazione del Direttore Generale per importo inferiori ad € 50.000,00;
  - Deliberazione del CDI recepita poi con Determinazione del Direttore Generale per importi superiori ad € 50.000,00.

#### Art. 10: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. A seguito delle verifiche di cui all'art. 9 del presente Regolamento la Direzione Generale provvederà a concludere il processo di donazione con le seguenti modalità:
- a. donazioni effettuate tramite Bonifico Bancario inferiori ad € 5.000,00
- tramite lettera di accettazione e ringraziamento predisposta dalla Direzione Generale che ne cura la trasmissione al donante.
  - donazioni di modico valore sotto € 50.000,00 con determinazione, qualora la donazione riguardi somme di denaro e/o beni mobili di valore inferiore/uguale a € 50.000,00.
- inoltre, lettera di accettazione e ringraziamento predisposta dagli uffici della Direzione Generale che cura la trasmissione di tale lettera al donante rappresentandogli la possibilità di presenziare alla consegna del bene donato, nonché le comunicazioni di cui al successivo punto 2;
- b. donazioni di non modico valore (sopra i €. 50.000,00):
- determinazione del Direttore Generale che darà atto che con atto pubblico redatto da un Notaio, all'uopo incaricato, verrà accettata la donazione di non modico valore;
  - atto pubblico, redatto da un Notaio, all'uopo incaricato, e sottoscritto dal Direttore Generale;
2. Successivamente, la Direzione Generale provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta accettazione della donazione per i provvedimenti conseguenti:
- a. al Responsabile della Struttura ricevente la donazione;
- b. al Responsabile delle Strutture:
- Organizzazione dei Presidi per la gestione dell'inventario e del magazzino in caso di donazione di beni;
  - Ai servizi amministrativi per la gestione contabile del bene e gestione dei cespiti o incasso

della somma elargita e relative registrazioni contabili;

#### Art. 11: CONSEGNA DEL BENE MOBILE DONATO

1. La consegna del bene, che normalmente avviene in magazzino, deve essere verbalizzata mediante la redazione di apposito verbale di consegna (all.to 6) e comunicata, tramite mail, degli uffici Amministrativi dell'ASP;
2. Il collaudo del bene deve avvenire **esclusivamente** in Asp ed alla presenza delle Strutture aziendali interessate.
3. Al bene consegnato deve essere altresì allegato il dettaglio dei singoli componenti del bene con il rispettivo valore economico -iva esclusa-, nonché l'eventuale garanzia.

#### Art. 12: CAPACITA' DI DONARE

1. Non può esser accettata la donazione proveniente dal soggetto che non ha la piena capacità di disporre del bene donato.
2. Non può esser accettata la donazione del tutore o del genitore per persona incapace da essi rappresentati.
3. Non può esser accettata la donazione effettuata su mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
4. Le donazioni effettuate nei divieti sopraelencati sono nulle.

#### Art. 13: PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti in occasione della presente procedura è finalizzato all'espletamento delle attività istituzionali connesse alla procedura stessa.  
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti, nonché per gli adempimenti successivi connessi all'espletamento della procedura (ad es. comunicazioni alle strutture aziendali interessate, eventuale menzione dell'identità del donante nel provvedimento di accettazione della donazione, trasmissione della lettera di accettazione e ringraziamento).  
Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali può precludere l'accettazione della donazione.
3. Il suddetto trattamento trova la propria base giuridica nel consenso dell'interessato (art. 6, par.1, lett. a), GDPR), revocabile nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di atto pubblico, e nell'adempimento dei connessi obblighi normativi (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR). Titolare del trattamento è l'Asp Pavia con sede a Pavia Viale Matteotti 63 (Tel.: 0382/3811;
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD può essere contattato all'indirizzo [dpo@asppavia.it](mailto:dpo@asppavia.it)
5. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali.  
Per conoscere i terzi che possono aver accesso ai dati personali, l'Interessato potrà formulare

specifica richiesta via e-mail all'indirizzo [info@asppavia.it](mailto:info@asppavia.it).

Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, con strumenti cartacei e informatici.

6. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni in materia di conservazione e quindi illimitatamente.

7. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 679/2016, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento che li riguarda nonché il diritto di opporsi al trattamento, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento citato.

#### Art. 14: VALIDITÀ

Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione della deliberazione di approvazione del Direttore Generale ed avrà validità, in assenza di mutamenti normativi/legislativi, fino a che non si renderanno necessarie modifiche dei contenuti.

#### Art. 15: RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'accettazione di donazioni di beni mobili è disciplinata dalle norme del Codice Civile e di altre leggi speciali, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente.

